

DOCUMENTO DI DISCUSSIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL DECANO DELLA CHIESA PROTESTANTE UNITA SULLA QUESTIONE DELLA GRAVIDANZA PER ALTRI (GPA)

AUTORITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione di studio sulla Gravidanza per altri (Gpa) è stata nominata dal Decano della Chiesa Protestante Unita Rev. Dr. Andrea Panerini con proprio Decreto n. 2/2018 in data 15/03/2018 e ratificato dal Concistoro nazionale con atto n. 14/2018 in data 25/05/2018 avente il compito di “*redarre un documento preparatorio per la discussione in Sinodo circa la questione etica della Gravidanza per altri, tenendo conto delle varie sensibilità, anche minoritarie*”.

VOCABOLARIO (in fondo alla Relazione a pag. 12)

PREMESSE BIBLICO – TEOLOGICHE

La tematica etica contemporanea della Gravidanza per altri non ha riscontri nella Sacra Scrittura, base della dottrina e dell’etica dei cristiani e in modo particolare dei protestanti che si basano sul principio luterano del *Sola Scriptura*.

Nell’assoluto silenzio del Nuovo Testamento su questa tematica, è tuttavia possibile trovare episodi di forme in apparenza simili alla “gravidanza per altri” nella Bibbia ebraica, l’Antico Testamento dei cristiani, episodi che vanno comunque considerati sotto il profilo etico.

In primo luogo la Torah contempla due modalità di trattare la vedova di un proprio fratello rimasto senza discendenza: il primo è in Gen. 38,1-11 l’ordine divino e parentale per Onan è quello di congiungersi con la cognata per dare una discendenza al fratello morto, ma Onan

«faceva in modo d'impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello». (38,9)

La sua colpa è più quella di operare un coito interrotto che non la masturbazione, come invece per secoli le Chiese hanno ritenuto e, comunque, è quella di non dare discendenza al fratello: l’autore biblico lo fare morire.

Il secondo esempio è nel Codice di santità del Levitico, che contiene una vera e propria proibizione verso questa pratica riproduttiva endogena:

«Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello: è la nudità di tuo fratello.» (Lev. 18,16)

Ma la riproduzione tra membri dello stesso gruppo familiare non è l’unico mezzo attraverso il quale il testo biblico fa proseguire una discendenza. Nel secondo millennio a.C. e fino al XX secolo d.C. in molte culture umane si ricorreva agli schiavi e per la precisione ad una schiava femmina se la sterilità si presumeva fosse “colpa” della moglie (e nella maggior parte questa era l’unica ipotesi considerata).

Sempre nella Torah troviamo un terzo esempio, il caso di Abramo, Sara, Agar e Ismaele nel capitolo 16 della Genesi. L’anziano Abramo è sposo della sterile Sara e ricorre alla schiava egiziana Agar (il testo biblico in realtà parla di una Sara che “la diede per moglie” al marito) per avere un figlio maschio che si chiamerà Ismaele (in ebraico “Dio ascolta”), futuro patriarca delle stirpi arabe. La consuetudine implicava che la madre biologica mettesse in grembo alla moglie ufficiale il bambino, e in questo dobbiamo ricordare i rapporti di subordinazione tra la prima moglie e le schiave in una società poligama, quale quella abramitica, che la Bibbia ci racconta senza giudizi morali, ma

descrivendone chiaramente gli aspetti socio economici e familiari. Il rapporto con la schiava e il figlio adottato, già teso durante la gravidanza di Agar, va in frantumi quando il Signore concede alla sterile e anziana Sara di partorire il primogenito della discendenza d'Israele, Isacco. A questo punto Sara si ingelosisce e cerca, in modo crudele per la nostra moderna sensibilità, di tutelare il proprio figlio di sangue:

«Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'Egiziana, rideva; allora disse ad Abramo: «Caccia via questa serva e suo figlio; perché il figlio di questa serva non dev'essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio». (Gen. 21,9-11).

Madre e figlio illegittimo saranno mandati a morire nel deserto e salvati da Dio che li metterà a capo di un grande popolo.

Un quarto episodio, sempre della Genesi, che possiamo considerare, è quello di Rachele, che non avendo figli, se ne lamenta col marito Giacobbe dicendogli:

«Dammi dei figli, altrimenti muoio» (30,1)

e Giacobbe si irritò rispondendogli

«Sono forse io al posto di Dio che ti ha negato di essere feconda?» (30,2)

La moglie ha già in testa una idea per nulla scandalosa per l'epoca:

«Ecco la mia serva Bila; entra da lei; ella partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei, avrò anch'io dei figli». (30, 3)

Rachele convinse il marito a congiungersi con Bila che gli partorirà Dan e Neftali. Giacobbe avrà poi altri figli da altre donne con metodi che ci potrebbero apparire oggi poco ortodossi.

In che modo questi episodi e versetti biblici sono attinenti alla moderna Gpa?

In senso assoluto l'attinenza sta nel fatto che una donna gestisce la gravidanza e partorisce un figlio che poi consegna ad un'altra donna e al suo sposo.

La differenza più rilevante, e per noi eticamente importante, sta nel fatto che la fecondazione avveniva durante un normale coito e non attraverso inseminazione artificiale di un estraneo.

E' ovvio che la sessualità, il concetto di famiglia e di genitorialità si sono fortemente evoluti rispetto ai testi ebraici di 25-30 secoli fa e devono essere necessariamente riletti alla luce della Rivelazione in Cristo Gesù.

A questo punto dell'analisi è necessario tuttavia puntualizzare alcuni aspetti:

1) una gravidanza con il cognato o comunque membro della famiglia è esplicitamente proibito dalla legge mosaica anche se alcune parte della Scrittura sono in contraddizione tra di loro, come già esplicitato nella trattazione;

2) una gravidanza con il padrone (Abramo-Agar; Giacobbe-Bila ecc.) è facilmente inquadrabile come una opera di sfruttamento del corpo femminile (che già era ben presente, seppur in altre forme, con le mogli legittime) e va considerato il quadro giuridico della schiavitù nell'epoca storica dei patriarchi, con addirittura molte meno tutele giuridiche di quelle del mondo greco e/o romano;

3) al tempo stesso una serva non era un'estranea ma un membro della famiglia allargata anche se in una situazione di dipendenza totale e di sottomissione.

Quindi la nostra risposta al quesito posto in precedenza è che non è possibile utilizzare in modo cogente i testi biblici che parlano di concepimenti per "terze persone", perché situati in un contesto giuridico, storico, sociale, culturale e medico (fortunatamente) diverso da quello attuale. Se si può

trarre una generale indicazione dalla Parola di Dio, è che un atto gratuito di donazione a favore di un congiunto (sorella o cugina che affrontano la gravidanza) potrebbe non essere moralmente riprovevole anche se è necessaria la massima prudenza anche in questi casi.

Quello che è chiaramente da escludersi è la Gpa condotta su donne estranee al gruppo familiare e in cambio di denaro (o di assistenza medica, secondo l'ipocrisia di alcuni sistemi giuridici) che riproporrebbe il modello patriarcale e schiavista tra Abramo e Agar.

Su questo la Commissione deve sfatare alcuni miti sulla presunta "autodeterminazione" delle donne e degli uomini e fissare tre punti di ordine teologico e sociale, sui quali basare la nostra riflessione:

1) nessuno si autodetermina nei confronti di Dio, suo Creatore (punto teologico);

2) una donna o un uomo che sono nello stato di bisogno materiale non possono autodeterminarsi in alcun modo ma saranno schiavi del bisogno materiale e arriveranno a vendere il proprio corpo o parti di esso per il loro sostentamento o quello dei loro cari, anche in considerazione del sistema capitalistico (punto socio-economico);

3) la paternità e la maternità non sono un diritto dei genitori, anche se il desiderio e il bisogno di genitorialità è del tutto legittimo e fa parte di un corretto instaurarsi del rapporto fra genitori e figli. Maternità e paternità sono però soprattutto una opportunità per il bambino, al quale, peraltro, viene negato ogni diritto di autodeterminazione rispetto alle scelte riproduttive dei genitori biologici e/o legali ed ha capacità giuridica (parziale) solo dal momento della nascita.

Il discorso sulla famiglia in generale nella Bibbia e nella dottrina cristiana ci porterebbe molto lontano e sarebbe ampio, oltre ad esulare dal compito affidato a questa Commissione. Possiamo comunque sommariamente dire che propenderebbe senz'altro per l'adozione familiare (un bambino tolto in un contesto di sofferenza economica, fisica e psicologica, dato a una coppia o a un singolo/a) e spirituale (il rifiuto della famiglia biologica o adottiva per entrare nel corpo di Cristo che è la Chiesa (cfr. Mc 3,31-34; Mt 12,46-50; Lc 8,19-21 e 1 Cor. 12,12-26).

Alla luce di questi principi direttivi e vincolanti vediamo adesso come si presenta la questione della Gpa nel mondo contemporaneo.

LO STATO DELLA QUESTIONE NELLA SOCIETÀ CIVILE

Tre sono le posizioni che si confrontano, che potremmo distinguere in **proibizionista, liberale e mediana o sociale**.

L'orientamento **proibizionista** è in buona parte condiviso fra la **Chiesa Cattolica Romana** e i movimenti femministi radicali. La posizione della prima ricalca in larga misura l'atteggiamento negativo nei confronti di ogni tecnica di fecondazione artificiale: nella dottrina ufficiale della Chiesa cattolica è negata legittimità a qualsiasi deviazione dalla procreazione naturale. Sotto tale profilo gli argomenti spesi contro la Gpa sono in parte analoghi a quelli spesi contro la fecondazione eterologa in generale: l'innaturale cesura fra sessualità e procreazione, il paventato rischio di danni psicologici per il bambino nato con tecniche innaturali, la lesione del diritto naturale a nascere dai propri genitori biologici, il diritto a conoscere le proprie origini, il rischio di mercificazione dei gameti umani e dell'embrione. A questi argomenti, si aggiungono nella Gpa il rischio di mercificazione del corpo della donna e dello stesso nascituro, con la denuncia di un vero e proprio mercato di bambini e la preoccupazione per l'esposizione della donna, in specie nei paesi in via di sviluppo, ad un elevato rischio di sfruttamento con la sua riduzione a mera macchina riproduttiva. Il **movimento femminista radicale** condivide tali ultime preoccupazioni rispetto alla Gpa, partendo dalla centralità della relazione fra partoriente e figlio, cui è riconosciuta valenza naturale, indiscusso dato antropologico fondativo di tutta la materia familiare. L'antico motto latino per cui *mater semper certa est* è letto come regola universale, recepita in tutti gli ordinamenti positivi, per cui la madre è sempre identificata nella partoriente e non nella madre genetica. Ogni ipotesi di gestazione per altri viene considerata *ex se*, senza possibilità di prova contraria, quale mercificazione e sfruttamento del corpo femminile, lesione della dignità della donna e del nascituro,

utilizzati come mero strumento e non come fini in se, e, in ultima analisi, violazione del divieto di compravendita di esseri umani e, in particolare di bambini. Viene anche evidenziato il rischio di danni psicologici per il bambino separato alla nascita dalla gestante, atteso l'indiscutibile legame psicologico consolidatosi durante la gravidanza in una relazione binaria che rende persino indistinguibili i due soggetti sino al parto. Le critiche, soprattutto in ambito femminista, si centrano inoltre contro la ridotta tutela del principio di autodeterminazione della donna durante la gravidanza, attesa la limitazione degli spazi di autonomia in funzione della gestazione, e dei suoi diritti costituzionali in particolare del diritto di aborto, e contro l'impossibilità per la donna, in alcuni ordinamenti, di confermare o revocare il proprio consenso dopo la nascita del bambino. Fra gli ulteriori argomenti spesi a favore di un divieto generalizzato, si segnalano la carenza di controlli sulla idoneità genitoriale dei committenti; la possibilità di assicurare il diritto alla genitorialità attraverso le adozioni, nazionali o internazionali, rispetto alle quali si evidenzia come la Gpa finisca col sottrarre coppie rispetto alla necessità di collocare minori in stato di abbandono.

Secondo l'impostazione **liberale**, invece, al centro della riflessione va posto il principio per cui l'intervento dello Stato può giustificarsi solo quando una condotta possa produrre un danno per soggetti terzi. Diritto all'autodeterminazione, libertà procreativa della donna, diritto alla privacy e autonomia negoziale conducono ad assumere che solo la donna possa decidere, in piena autonomia, cosa sia bene o male per se stessa, sottolineandosi peraltro come una crescente letteratura segnali la soddisfazione riferita dalle donne che hanno compiuto una Gpa. Tale sfera privata non può essere limitata sulla base di valutazioni dell'Autorità pubblica, la quale, in buona sostanza, appaiono di sapore giusnaturalistico e paternalistico, giocate, in fin dei conti, contro la volontà e l'autodeterminazione della donna (il termine di confronto è, ad esempio, il diritto di abortire, non ravvisandosi ragione per riconoscere alla donna il diritto di interrompere una gravidanza e non quello di intraprenderla). Si rileva inoltre come, in molti ordinamenti, fra cui anche il nostro, sia consentito comunque alla partoriente di abdicare alla propria responsabilità genitoriale, non riconoscendo il nato o restando anonima (con un meccanismo identico a quelle ipotesi di Gpa che prevedono la manifestazione della volontà della donna dopo il parto). Si assume, inoltre, che la categoria del "materno" non possa essere appiattita sul mero dato della gravidanza, sicché non v'è ragione di non considerare madre del nascituro la donna che gli ha fornito il patrimonio genetico o quella che abbia manifestato la volontà di metterlo al mondo e prendersene cura, rispetto alla gestante che abbia chiarito sin dall'inizio la propria intenzione di non assumere alcun ruolo genitoriale. Per conseguenza, nella specie si tratta di individuare chi è genitore per la legge, escludendosi che possa farsi ricorso alle categorie giuridiche della cessione, della donazione o della compravendita. Per le medesime ragioni è ritenuto del tutto incongruente il confronto con l'adozione, trattandosi in questo caso, di un percorso diretto alla procreazione di figli propri e non all'adozione di figli altrui (sicché risulta del tutto inconferente anche la richiesta di previa valutazione delle attitudini genitoriali, che non è richiesta in alcun caso di procreazione, naturale artificiale). In relazione ai diritti fondamentali della donna durante la gravidanza si osserva come gli stessi non risultino compressi dalla Gpa, ben potendosi, e dovendosi, assicurare ogni suo diritto fondamentale, compreso il diritto ad interrompere la gravidanza. Con riguardo all'interesse del nascituro, pur non negandosi la peculiarità della relazione intrauterina, la quale pacificamente comporta un profondo legame psicologico e un continuo scambio di materiale biologico fra gestante e feto, viene sottolineato come gli studi condotti sui bambini nati con Gpa, in parte ormai adulti, escludono ripercussioni sul loro benessere psicologico rammentando come in una recente rassegna della letteratura condotta su ben 55 studi scientifici sugli esiti della Gpa sulla salute delle portatrici, dei genitori intenzionali e dei bambini non sono emerse differenze significative in aspetti sia medici sia psicologici fra Gpa e concepimento naturale o assistito. Si nega inoltre una strumentalizzazione del nascituro, atteso che la volontà di avere un bambino e di divenire genitori è identica quali che siano le modalità, naturali o medicalmente assistite, del concepimento e della nascita. L'opzione proibizionista viene criticata, inoltre, in quanto esclude in radice ogni considerazione del diritto alla procreazione delle coppie affette da sterilità, con una intollerabile frapposizione dello Stato fra il

cittadino e le possibilità offerte dalla scienza. Il divieto di Gpa lede peraltro anche il diritto di pari trattamento fra l'uomo o la donna affetti da sterilità e la donna affetta da patologie che non le consentano una gravidanza. La Gpa consente, invece, una modalità di concepimento e nascita che corrisponde alla volontà di tutte le parti e che conduce ad una *win-win situation* soddisfacente tanto per la gestante che per i genitori intenzionali. Seguendo tale impostazione, infatti, non può negarsi il diritto della gestante ad un compenso, atteso che gli

interessi della portatrice trovano maggiore, e non minore, considerazione e protezione giuridica quando la stessa sia retribuita. Da questo punto di vista si evidenzia come persino in alcune realtà del terzo mondo non possa muoversi alcun rimprovero alla donna che scegliendo di realizzare una Gpa acceda ad un guadagno decine di volte superiore a quello che avrebbe, lavorando in condizioni di insostenibile sfruttamento, per un analogo lasso di tempo.

Fra l'opzione proibizionista e quella liberale troviamo un arco di posizioni che abbiamo definite **mediane o sociali**, che muovono in alcuni casi dalla mera considerazione che la regolamentazione sia il male minore (posto che il divieto globale non è realizzabile e che ogni proibizione muove il fenomeno in altri paesi o lo rende clandestino esponendo i soggetti a rischi maggiori), mentre in altri casi prendono alcuni elementi da ognuno dei due indirizzi più estremi, criticandone altri. Seguendo l'indicazione liberale, ad esempio, viene criticata la radicale esclusione da parte proibizionista di qualsiasi rilevanza giuridica all'autodeterminazione della donna. Viene condivisa con l'indirizzo liberale, inoltre, la necessità di porre l'analisi degli effetti di ogni tecnica di Gpa su precise basi scientifiche, rifiutando posizioni aprioristiche ed ideologiche: oggetto dell'analisi non è la certa relazione biologica e psicologica fra gestante e feto ma i pretesi effetti dannosi del distacco dalla gestante sulla corretta evoluzione psicologica del bambino, effetti che sono ormai negati da decenni di osservazione empirica. Tali indirizzi sono critici, tuttavia, rispetto alla sottovalutazione liberista delle effettive condizioni sociali, economiche e culturali dei soggetti coinvolti e, in particolare, della evidente asimmetria fra i medesimi, tenuto anche conto della disuguaglianza strutturale tuttora patita dalla donna e viepiù aggravata da un sistema economico liberistico-capitalista. All'affermazione del diritto alla libertà di scelta della donna quale soggetto giuridico astratto dalle sue condizioni materiali, si contrappone la necessità di un'attenta verifica in concreto delle effettive condizioni materiali per l'esercizio della libertà di autodeterminazione. La libertà di scegliere non è assicurata da una totale liberalizzazione e deregolamentazione della Gpa ma, al contrario, dalla prescrizione di regole specifiche e tassative che consentano di proteggere in concreto la libertà di scelta della donna, assicurando in particolare che la stessa sia libera da condizionamenti e pressioni sociali ed economiche. Per conseguenza anche il giudizio *de jure* condito deve tenere conto delle diverse condizioni sociali, culturali ed economiche, essendo insensato esprimere lo stesso giudizio, ad esempio, per una Gpa condotta a determinate condizioni nel Regno Unito, in Canada o in California, e quella eseguita a condizioni completamente diverse in Laos, Nepal o India. In ogni caso, si evidenzia da alcuni come non persuada giuridicamente tracciare la linea di demarcazione fra accordi meritevoli e immeritevoli di tutela sulla base dell'onerosità o gratuità della prestazione (la previsione di un corrispettivo potendo configurare un diritto della gestante), apparendo invece dirimente che sia assicurata con pienezza e senza equivoco la libertà di autodeterminazione della donna. L'avversione per la previsione di un corrispettivo, contemplato nel nostro sistema anche per attività di elevato valore sociale, risiede difatti su soggettive valutazioni d'ordine morale che nel sistema giuridico non trovano fondamento positivo quando sia assicurata la libera determinazione della donna e che, anzi, rischiano di ledere proprio i suoi interessi. È ritenuta del tutto irrealistica e strumentale la pretesa di offrire alle coppie sterili l'alternativa dell'adozione, attesa l'attuale mancanza di minori adottabili sia nell'adozione nazionale che internazionale (dov'è sempre più diffusa la tendenza dei paesi più poveri a privilegiare l'adozione interna) oltre che per le significative ed innegabili differenze fra procreazione e adozione. Inconsistente pure l'affermazione di una riduzione del numero di coppie disponibili ad adottare, che ove fondata dovrebbe condurre a vietare ogni terapia o rimedio della sterilità. Pur negandosi ogni sovrapposizione e coincidenza fra le nozioni di gravidanza e di

maternità (di cui pure si afferma la rilevanza centrale nel sistema delle relazioni umane e familiari senza sottovalutazione alcuna della naturale differenza fra i generi), alcune opinioni condividono la preoccupazione di salvaguardare la speciale relazione fra la gestante e il nato, assicurando la continuità di un rapporto ritenuto di primaria rilevanza per la donna e per la stessa identità personale del nato. Per conseguenza, si propone che nonostante il progetto procreativo della donna sia stato iniziato e concluso “per altri”, i quali divengono genitori in ragione dell’assunzione di responsabilità insita nell'accordo di Gpa, permanga anche dopo la nascita uno specifico riconoscimento, e una precisa tutela giuridica, della speciale relazione fra gestante e nato. Sotto tale profilo significativa è la proposta che venga sancito il diritto della gestante a mantenere il diritto di visita e di contatto con il minore. Tale previsione avrebbe il vantaggio di spingere le parti, sin dall'inizio e dunque già al momento della ricerca dei partners con cui intraprendere un percorso di Gpa (gestante/genitori), a tenere conto che ha così inizio una relazione che continuerà per tutto il corso della vita del nascituro, con l'auspicabile rinuncia a tale tecnica da parte di chi non sia disponibile a consentire la continuità del rapporto fra il nato e la gestante.

Nonostante l’estrema varietà delle opinioni, in pressoché tutti tali indirizzi, anche gli estremi proibizionisti e liberali, l’opinione dominante comunque converge, in genere, almeno su un punto: la tendenza assolutamente prevalente tiene a distinguere il destino dell'eventuale accordo fra le parti e le stesse conseguenze del rispetto o della violazione delle regole (civili, amministrative o penali) per gli adulti (portatrice, genitori intenzionali, operatori sanitari, intermediari), dalla individuazione delle regole che determinano lo status dei bambini nati da Gpa, per cui **sorge la questione della concreta protezione giuridica che deve essere assicurata ai bambini** che siano comunque venuti al mondo. Su questo punto si sono pronunciate numerose corti superiori soprattutto negli USA. L’orientamento prevalente in caso di conflitto fra genitori intenzionali e gestante per essere riconosciuti genitori, è a favore dei genitori intenzionali, con la motivazione che questi ultimi hanno manifestato fin dall’inizio la volontà di essere genitori, mentre la gestante ha manifestato senza dubbio la volontà di dare il nascituro ad altri. Nel caso invece che i genitori intenzionali si tirino indietro al momento della nascita, per ragioni personali (ad es. un divorzio) o per altre cause (ad es. la nascita di un bambino malformato), l’orientamento dei giudici è quello di vincolare i genitori intenzionali al loro impegno iniziale, in considerazione del fatto che senza il loro impulso il bambino non sarebbe mai nato. Si tratta tuttavia di situazioni limite. Nella maggior parte dei casi lo status giuridico del bambino è quello di essere riconosciuto figlio della coppia committente.



Cipro. Non c'è una legge che regola la maternità surrogata che è praticata attraverso il supporto di agenzie internazionali, europee o statunitensi.

Danimarca. La gestazione per altri a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata.

Georgia. La maternità surrogata, sia gratuita sia retribuita, è legale dal 1992. Anche la donazione di sperma e di ovuli è legale, ma possono ricorrere alla pratica solo coppie eterosessuali sposate.

Grecia. La maternità surrogata in forma gratuita è legale dal 2002, ma per accedere alla Gpa è necessario chiedere l'autorizzazione di un tribunale. Tutte le altre forme di Gpa sono vietate. La pratica inoltre è sottoposta a una serie di limiti: sia la madre surrogata sia la coppia o la donna single che ricorrono alla Gpa devono risiedere nel paese. Possono ricorrere alla Gpa una donna single o una coppia di conviventi che hanno sottoscritto un contratto di convivenza. La donna che ricorre alla Gpa deve dimostrare di non essere in grado di portare a termine la gravidanza e non deve avere più di 50 anni. Inoltre la coppia deve dimostrare di essere in un buono stato di salute mentale e fisica. Non è consentita nessuna forma di pagamento per la gestante. Nel caso che la gestante sia sposata, è necessario che il coniuge dia il consenso in forma scritta alla pratica. L'ovulo non deve appartenere alla gestante.

Hong Kong. La Gpa retribuita è vietata e nella gestazione per altri non retribuita la legislazione stabilisce dei limiti molto severi: per esempio possono essere usati solo i gameti (sperma e ovulo) della coppia che ricorre alla maternità surrogata.

India. Il paese era una delle principali destinazioni per le coppie eterosessuali e omosessuali che volevano ricorrere alla Gpa, perché nel paese la Gpa retribuita era legale. Ma diversi scandali legali allo sfruttamento delle madri surrogate hanno portato il governo a limitare la maternità surrogata solo alle coppie di cittadini indiani e a vietare la pratica alle coppie di stranieri. Le nuove regole sono entrate in vigore nell'ottobre del 2015.

Israele. Nel 1996 il governo israeliano ha legalizzato la maternità surrogata senza retribuzione, ma con regole estremamente restrittive. La coppia che ricorre alla surrogata deve avere meno di cinquant'anni e deve dimostrare di avere problemi di fertilità. Il ricorso alla surrogata deve essere approvato da una commissione pubblica. È permesso ricorrere alla surrogata solo ai cittadini israeliani. Inoltre, la gestante deve essere della stessa religione della coppia che ricorre alla surrogata, non deve essere sposata, deve aver avuto almeno un figlio, ma senza parto cesareo. Per questo pochissime coppie riescono a trovare una gestante che rientri in questa casistica. Dal 2014, anche le coppie di persone dello stesso sesso possono sottoscrivere un accordo di maternità surrogata.

Nepal. Il paese era una meta molto frequentata dalle coppie sia omosessuali sia eterosessuali che volevano ricorrere alla Gpa, ma per le coppie di stranieri è stato introdotto un divieto dal settembre del 2015.

Paesi Bassi. La gestazione per altri a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata.

Regno Unito. È consentita solo la maternità surrogata a titolo gratuito, possono accedere alla pratica solo persone residenti nel Regno Unito ed è vietato fare pubblicità dei centri in cui si pratica la surrogata.

Russia. La gestazione per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita. In Russia possono ricorrere a questo trattamento anche i single o le coppie non sposate.

Stati Uniti. In alcuni stati è legale sia la gestazione per altri retribuita sia quella non retribuita (Arkansas, California, Florida, Illinois, Texas, Massachusetts, Vermont). In altri stati è consentita solo la gestazione per altri gratuita (New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington). In California la donna deve avere già dei figli e deve essere autonoma dal punto di vista economico.

Sudafrica. La gestazione per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita.

Thailandia. Nel paese possono ricorrere alla Gpa solo coppie eterosessuali, sposate da almeno tre anni, e uno dei coniugi deve avere la residenza in Thailandia. La Gpa retribuita è legale ma la madre surrogata deve essere una parente della coppia e avere già un figlio.

Ucraina. La gestazioni per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita, ma possono ricorrere alla pratica solo coppie eterosessuali sposate.

Ungheria. Nel paese è vietata la maternità surrogata retribuita ed è consentita solo quella gratuita.

Principio applicato in Italia: MATER SEMPER CERTA EST: la madre legale del bambino è colei che lo partorisce. La Gpa, che si realizza su base contrattuale, ha bisogno di una legge per esistere. In Italia quindi non è possibile.

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Gpa si realizza in via ordinaria attraverso l'impianto nell'utero delle madri surrogate di embrioni di ovociti prelevati da altre donne. Questa pratica ha, fra l'altro, il fine di recidere il legame genetico tra la gestante e il nascituro. Chi organizza questa attività spera così di annullare anche il legame affettivo tra madre surrogata e neonato/a, come se il legame dipendesse dal codice genetico e non dalla gravidanza e dal parto. Si tratta di metodiche invasive e pericolose per la salute materna, fatto sul quale si sorvola, così come si tace del fatto che, di norma, si impedisce l'allattamento al seno del/neonato/a per interrompere l'attaccamento con tutte le conseguenze mediche del caso, in primo luogo sul sistema immunitario del neonato.

Lungi dall'essere un generoso gesto individuale, questa pratica sociale è limitata ai pochi paesi che hanno introdotto la validità del **contratto di surrogazione**, proposto da imprese che si occupano di riproduzione umana in un **sistema organizzato che comprende cliniche, medici, avvocati, agenzie, tutti mossi dal proprio interesse imprenditoriale e venale**. Nella maternità surrogata non ci sono né doni né donatrici, ma solo affari e attività lucrative promosse dal desiderio genitoriale di persone del primo mondo spesso a scapito del terzo.

Questo sistema ha bisogno di **donne come mezzi di produzione**, in modo che la gravidanza e il parto diventino un mestiere (nemmeno riconosciuto come tale, in nessun luogo) e i **neonati dei prodotti con un valore di scambio**. L'invasione del mercato nella sua forma peggiore – quella **liberista-capitalistica** – in tutti gli ambiti della vita – sanità, istruzione, servizi una volta detti pubblici – con la globalizzazione rischia così di arrivare alla riproduzione umana.

E' necessario a questo punto ricordare che l'**articolo VIII della Dichiarazione di Fede della Chiesa Protestante Unita** recita: *«Crediamo che i sistemi economici e politici che non mettano al centro la dignità dell'essere umano e del Creato e che non perseguano la giustizia sociale e la pace siano contrari al progetto di Dio per l'umanità e alla sua Legge.»*

Certe donne acconsentono a impegnarsi in tale contratto che aliena la loro salute, la loro vita e la loro persona (ad esempio attribuendo la decisione su eventuali aborti al medico che risponde ai committenti) sotto **pressioni multiple**: i rapporti di dominazione familiari, sessisti, economici, geopolitici, e la sempreverde mistica della maternità – questa volta per altri – con la glorificazione dell'autosacrificio femminile, che rende felici i committenti, molto più spesso eterosessuali, in minore proporzione gay. Le madri surrogate infatti privilegiano il proprio rapporto con i committenti a quello con la loro creatura – rimanendo comunque prive di diritti rispetto alla frequentazione o all'informazione sul futuro dei figli che hanno affidato ad altri (le ipotesi di continuità del rapporto fra madre biologica e figlio sono per il momento solo proposte e per di più minoritarie).

Non è accettabile diventare madre per altri obbligate da un contratto (ricordiamo che parte dell'**articolo X**, sempre della **Dichiarazione di Fede della Chiesa Protestante Unita**, dice che: *«la Chiesa non debba tollerare alcuna pretesa sulla libertà del singolo credente circa la gestione del*

proprio corpo») né seguendo le norme di regolamenti che normalizzano questa pratica avendo come conseguenza ultima la creazione di una sottoclasse di fattrici, che non possono considerare propria la creatura il cui sviluppo nutrono, anche con l'influenza epigenetica. I neonati nati da contratto sono programmati per essere separati dalla madre alla nascita, non per cause di forza maggiore come quando la madre viene a mancare o decide di non riconoscerli causandone la messa in adozione, ma in modo predeterminato, togliendo loro la fonte ottimale di nutrimento e interrompendo la loro relazione privilegiata con la donna che li ha generati, fonte anche di rassicurazione. Poiché durante la gestazione si crea un rapporto particolare e privilegiato fra la gestante e il nascituro, che va oltre la genetica e comporta influenze reciproche, con la Gpa si crea uno "stato di abbandono" artificiale che, come sappiamo dalle difficoltà che incontrano i genitori adottivi nei rapporti con i figli adottati, provoca gravi squilibri della personalità del minore che non possono mai essere sanati del tutto.

Bisogna considerare che le convenzioni internazionali, come la **Convenzione ONU sui diritti del bambino** (Stoccolma 1989) e la **Convenzione sull'adozione internazionale** (l'Aja 1993) garantiscono la continuità della vita familiare, cioè il diritto dell'infante a stare con la donna che lo ha partorito (cioè la madre), cui si può derogare solo nelle adozioni e nemmeno in tutti i casi. La **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla biomedicina** (Oviedo 1997) rende inoltre indisponibili al profitto le parti prelevate del corpo umano, come ad esempio gli ovociti.

Queste posizioni, prese da consessi internazionali che non hanno dato valutazioni etiche ma preso in considerazione i diritti umani e in particolare quelli della gestante e del bambino, di fatto limitano grandemente, se non addirittura impediscono, la Gravidanza per altri.

Sotto un profilo più sociale, non si può non rilevare il passo indietro dell'India che, dopo aver autorizzato la Gpa con regole piuttosto ampie, ha poi dovuto restringere in modo sostanziale l'accesso alla stessa dopo aver verificato gli abusi e lo sfruttamento a cui dava luogo. Inoltre l'elenco dei Paesi che la consentono ci mostra Paesi che da una parte hanno in grande considerazione il sistema capitalistico e dall'altra paesi particolarmente poveri e sfruttati dal Primo mondo. Due indici che inducono a sospettare che lo sfruttamento per profitto e il mercato dei bambini siano la realtà più verosimile della Gpa.

Pertanto nessuna scusante come "è la donna che ospita il bambino a volerlo", o "vietare la Gpa sarebbe limitare la libertà della donna sul suo corpo" è accettabile e logica visto che **l'attuale sistema economico capitalistico monetizza quale valore di mercato ogni cosa, compresa una gravidanza che dovrebbe avere solo un immenso valore di esperienza non monetizzabile**. Fosse presente a livello mondiale un altro tipo di sistema socio-economico i termini della questione sarebbero molto diversi. Inoltre allo sfruttamento del corpo femminile si aggiungono i rischi di eugenetica, attraverso la possibilità di selezionare gli ovociti da donatori estranei alla coppia e quando si parla di eugenetica dobbiamo sempre avere sotto gli occhi i tragici esempi del passato recente.

Le decisioni delle corti straniere che hanno privilegiato il rapporto del bambino con i genitori intenzionali, da un lato hanno tentato di tutelare il bambino, dall'altro hanno sottolineato la validità di un **contratto fra privati che incide su una materia estremamente delicata e di grande valenza etica e sociale**. Mentre i tentativi di tutela hanno a nostro avviso un risultato molto parziale (quale tutela potrà avere infatti il bambino malformato che viene imposto ai genitori intenzionali?), la valorizzazione della vincolatività del contratto trasforma, anche al di là delle intenzioni, la **Gpa in una faccenda privata e il bambino in una merce, vero oggetto del contratto**. Sappiamo infatti che, anche nei paesi in cui solo la Gpa gratuita è legale, l'esperienza ci dice che i rimborsi spese sono spesso delle forme per aggirare la legge e comunque di gratuito eventualmente c'è solo la fattrice, mentre tutti **gli altri operatori (agenzie, avvocati, cliniche e personale sanitario) sono a pagamento traggono anche enormi profitti sulla merce finale (il bambino)**.

La Commissione ritiene che la via di lotta da seguire sia quella dell'adozione familiare e/o spirituale, combattendo affinché questo diritto sia riconosciuto sia alle coppie LGBTQ che ai single e con meno vincoli burocratici ed economici, e non la Gpa.

Da cristiani non possiamo ammettere che a una ingiustizia (il divieto di adozione) si ponga rimedio realizzandone una più grande (la Gpa).

Se vi è un grande tema etico nella Bibbia, è quello della **giustizia sociale**, a livello collettivo oltre che quello familiare. E' scritto che Dio gradisce il credente

«che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito.»
(Deut. 10,18)

Ed è lo stesso Signore che

«protegge i forestieri, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi.»
(Sl. 146:9)

Quale miglior modo per fare giustizia e sostenere un orfano che adottarlo?

POSIZIONI DIFFERENTI ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE

Dobbiamo dare conto di una posizione di minoranza in seno alla Commissione che ritiene che se la Gpa viene realizzata in paesi dove le garanzie ampie sono previste dalla legge, non si avrà alcuno sfruttamento del corpo femminile, e fa riferimento ai numerosi racconti di donne, spesso già con prole, economicamente autosufficienti ed emancipate dal bisogno, che si sono sottoposte alla Gpa con il preciso intento di donare a coppie eterosessuali/coppie gay e ai loro bambini una buona dose di serenità e felicità. Nelle storie inoltre si sono registrati tantissimi casi di donne che, senza alcuna costrizione hanno donato i bambini da loro partoriti ad altre donne o ad altre coppie sterili.

Anche questa posizione tuttavia, sottolinea la natura di classe della Gpa. Infatti, in Italia sono precluse le adozioni per le coppie omosessuali ed è possibile concepire un bambino soltanto utilizzando la Gpa in Paesi esteri, con il relativo carico di disparità economiche tra le coppie. **Secondo questa posizione è necessario denunciare con forza non la Gpa in sé ma le forme di sfruttamento di donne in condizione di bisogno che si realizza nei paesi economicamente svantaggiati. Così come sarebbe preferibile in una ottica cristiana la strada dell'adozione di bambini in stato di necessità.**

Sostiene quindi che la risposta evangelica che la nostra Chiesa dovrebbe dare a quelle coppie, omoaffettive e non, che vogliono donare amore ai loro figli sia questa: **noi lotteremo insieme a voi per ottenere la strada dell'adozione, sapendo che, ove ottenuta, questa scelta sarebbe di gran lunga preferita e preferibile dalla stragrande maggioranza delle coppie gay e lesbiche.**

Nello stesso tempo, la nostra Chiesa deve essere inclusiva verso quelle coppie gay che abbiano deciso di "far famiglia" utilizzando la Gpa, in assenza di un quadro legislativo all'avanguardia, senza esprimere un giudizio morale negativo che ci ponga alla stessa stregua di altre confessioni cristiane.

PROPOSTE PER GLI ATTI SINODALI

Tenendo conto di tutte le opinioni viene proposta al Sinodo l'approvazione di un atto che, nel condannare sempre e comunque lo sfruttamento del corpo delle donne e il commercio dei bambini, comunque mascherato e il sistema capitalistico come promotore di questo sfruttamento, incoraggi la genitorialità attraverso l'adozione e lotta per le adozioni ai single e alle coppie dello stesso sesso, ritenendo moralmente lecita, anche se non necessaria e con la dovuta prudenza, solo la Gpa, completamente e assolutamente gratuita, all'interno di rapporti familiari preesistenti e documentati. Al contempo, non essendo questo tema etico *stantis ac cadentis ecclesiae* (la Chiesa non sta o cade su una questione del genere) consigliamo al Sinodo di escludere ogni condanna per le coppie,

soprattutto LGBTQ, che hanno intrapreso questa via e ovviamente per i bambini. La nostra Chiesa deve essere inclusiva, accogliente e scevra da ogni discriminazione come Cristo alla sua mensa.

LA COMMISSIONE

Presidente: Dr.ssa **Marta TORCINI**, *giurista*
Rev. Dr. **Andrea PANERINI**, *teologo e storico*
Prof.ssa **Alida VATTA**, *sociologa*
Dr. **Paolo D’ALEO**, *ricercatore universitario*

VOCABOLARIO

Altrimenti detta: maternità sostitutiva - gravidanza/gestazione di sostegno – gravidanza/gestazione per altri (termine usato nelle sentenze della Corte Europea per i diritti umani) – surrogazione di maternità (usato dalla legge italiana) – volgarmente, utero in affitto.

Abbreviazione: Gpa.

Definizione: una gravidanza intrapresa da una donna a seguito di un accordo con validità legale tra lei (e il suo eventuale marito) e altri che vogliono diventare i **genitori sociali** del/la neonato/a, oppure con i loro rappresentanti. Non è necessario alcun legame biologico fra i futuri genitori sociali e il/la neonato/a.

Nella sostanza è la messa a disposizione del corpo di una donna che genera bambini su commissione.